

ACCORDO QUADRO

Tra le parti:

A.I.T.I. – Associazione Italiana Traduttori e Interpreti, con sede in Bologna, Via Don Luigi Sturzo n°. 52/a, in persona del suo Presidente nonché legale rappresentante *pro tempore* Dottor Riccardo Olivi

(nel seguito "l'Associazione")

e

Avvocato Paolo Degola, con studio professionale in Genova, Piazza della Vittoria 6/11. P.IVA 03423780109, tel. 010/8177330, fax 010/8177331, e-mail: paolo.degola@avvocatodegola.it

(nel seguito "il Professionista")

Premesso che:

i. l'Associazione è ente esponenziale della categoria dei traduttori e degli interpreti (nel seguito anche solo "gli Associati") il cui scopo è –tra l'altro- promuovere e favorire il ruolo di traduttore ed interprete come professionista qualificato anche attraverso il riconoscimento di uno "status giuridico"; garantire sotto l'aspetto etico e sociale il rispetto delle migliori condizioni e prestazioni di lavoro, autonomo e dipendente; tutelare gl'interessi economici e giuridici dei propri soci-

ii. il Professionista svolge la professione forense nel campo del diritto civile in genere, (a solo scopo esemplificativo e non esaustivo: diritto societario e commerciale, diritto immobiliare e delle locazioni, diritto dei contratti, diritto di famiglia, diritto del condominio) presso il proprio studio in Genova, avvalendosi anche di rapporti di collaborazione con primari studi legali su tutto il territorio nazionale (nel seguito anche solo "le Attività del Professionista");

iii. è interesse dell'Associazione stipulare il presente accordo quadro, allo scopo di consentire ai Soci –anche in funzione e relazione allo scopo sociale- e loro parenti di usufruire dei servizi del Professionista, con riferimento alle Attività del Professionista con tariffe agevolate rispetto a quelle dettate dal D.M. 55/2014 in tema di liquidazione giudiziale delle parcelle degli Avvocati-

iv. il Professionista è disponibile a prestare la propria opera in favore dei Soci e loro parenti con tariffe agevolate rispetto a quelle dettate dal D.M. 55/2014.

Tutto ciò premesso e confermato,

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 I Soci e i loro parenti potranno rivolgersi al Professionista richiedendo il suo ausilio e/o il suo ministero nel campo del diritto civile in generale.

Art. 2 Il Professionista, ricevuta una richiesta da un Socio, inoltratagli anche via e-mail, s'impegna a riceverlo presso il suo studio in Genova, Piazza della Vittoria 6/11 o a prendere contatto con lui entro 7 giorni dalla data della richiesta per telefono o via e-mail (fatti salvi i casi d'urgenza, nei quali la tempistica verrà di volta in volta concordata). Durante il primo incontro conoscitivo o conversazione, il Professionista valuterà la possibilità del proprio intervento e formulerà anche successivamente un preventivo, secondo quanto infra. Il Socio o il parente richiedente potrà decidere liberamente di non affidare l'incarico al Professionista: in tal caso, nessun compenso sarà dovuto in relazione al primo appuntamento conoscitivo o alla conversazione informativa.

Art. 3 Nel caso il Socio o il parente richiedente dovesse accettare il preventivo effettuato dal Professionista, al Socio sarà richiesto di sottoscrivere un contratto d'opera professionale che regolerà, tra l'altro, le modalità e le tempistiche di pagamento degli onorari del Professionista.

Art. 4 Il Professionista s'impegna a formulare preventivi (e conseguentemente a richiedere somme in caso di loro accettazione) parametrati alle tariffe di cui al D.M. 55/2014, con una scontistica non inferiore al 15% dell'importo ivi indicato per l'attività richiesta. Il pagamento dell'onorario potrà essere scaglionato, a richiesta del Socio o parente, in non più di quattro tranche, mentre il pagamento delle spese vive (a titolo di esempio: contributo unificato per spese di giustizia; marche da bollo; spese per notifica; spese per comunicazioni a mezzo a/r) dovrà essere effettuato anticipatamente e, comunque, dietro semplice richiesta del professionista.

Art. 5 Con riferimento all'attività di recupero del credito in favore dei Soci, il Professionista s'impegna a svolgere la propria attività secondo le seguenti modalità (ulteriormente di favore dei Soci e loro parenti).


a) attività stragiudiziale (lettera di richiesta di pagamento di somme; messa in mora del debitore): il compenso forfettario per ogni lettera è indicato per il Socio o un suo parente in € 70,00 oneri fiscali e previdenziali compresi; la lettera di messa in mora riporterà l'indicazione di una spesa maggiore a carico del debitore ed a lui addebitabile per l'intervento del legale. Nel caso in cui il debitore la paghi, la differenza tra l'importo corrisposto dal Socio in anticipo ed a sconto, e quella effettivamente corrisposta dal debitore per i predetti oneri legali, rimarrà a beneficio del legale medesimo.

b) attività giudiziale (ricorso per decreto ingiuntivo, se il credito è riportato su una fattura o su contratto): il compenso sarà dovuto dall'Associato solo al momento in cui il Giudice competente emetterà il decreto ingiuntivo, per l'importo di onorari di legale indicato nel provvedimento. Al momento del conferimento dell'incarico, il Socio dovrà esclusivamente corrispondere al Professionista le somme relative alle spese vive (contributo unificato per spese di giustizia; marche da bollo; spese per notifica). Nel caso in cui il debitore - ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo - non provvedesse al saldo e/o procedesse con notifica di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, le tariffe ed i compensi per l'attività del Professionista saranno preventivate ai sensi dei precedenti articoli 2, 3 e 4.

Genova lì 12 settembre 2018

Per A.I.T.I.

il Presidente Dott. Riccardo Olivi



Avv. Paolo Degola

